

**CAPITOLATO TECNICO**

**Fornitura di uniformi, vestiario da lavoro e calzature, a ridotto impatto ambientale, per il personale della  
Polizia municipale della Regione Piemonte**

Sommario

SEZIONE 1.....	3
1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
1.2 - DEFINIZIONE E ACRONIMI .....	3
1.3 – OGGETTO DELL’APPALTO .....	3
1.4 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI DELLA FORNITURA .....	3
1.5 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO .....	4
1.6 – IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO.....	5
1.7 – MODALITÀ DI CONSEGNA E GESTIONE RESI.....	5
1.8 – MODALITÀ D’INTERVENTO DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA .....	6
1.9 – CENTRO ASSISTENZA .....	7
1.10 – ONERI .....	8
1.11– ORDINI ONLINE .....	8
1.12 – GESTIONE ORDINI DI ACQUISTO .....	10
1.13 – VERIFICA E ANALISI.....	10
SEZIONE 2.....	10
2.1 – CONTRATTO A MISURA.....	10
2.2 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	11
SEZIONE 3.....	11
3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE .....	11
3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE.....	11

3.3 - VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE.....	12
3.4 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE .....	12
3.5 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE.....	12
3.6 – REFERENTI DELL'APPALTO .....	13
3.7 – PERSONALE .....	13
3.8 – SICUREZZA .....	15
3.9 – SUBAPPALTO.....	15
SEZIONE 4.....	15
4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI .....	15
4.2 – ANTICIPAZIONE.....	15
4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	16
4.4 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI .....	17
4.5 – CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA .....	17
SEZIONE 5.....	18
5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA – APPALTATORE .....	18
5.2 – ASSISTENZA POST-VENDITA.....	18
SEZIONE 6 NORME FINALI .....	18
6.1 – RISOLUZIONE.....	18
6.2 - ESECUZIONE IN DANNO .....	19
6.3 – RECESSO.....	19
6.4 – RESPONSABILITÀ .....	19
6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI .....	20
6.6 - FORO COMPETENTE.....	20
6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	20
6.8 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	20
6.9 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	20

## **SEZIONE 1**

### **NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

#### **1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

#### **1.2 - DEFINIZIONE E ACRONIMI**

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- Appaltatore                                      l'Operatore Economico Esecutore della fornitura;
- Capitolato Speciale                              il presente documento;
- Contratto    il contratto stipulato con l'Appaltatore;
- Prestazione    la fornitura oggetto del presente documento
- Codice    Decreto Legislativo-31 marzo 2023, n.36;
- RUP    Responsabile Unico del Progetto
- DEC    Direttore Esecuzione Contratto

#### **1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento della fornitura di uniformi, vestiario da lavoro e calzature, a ridotto impatto ambientale, per il personale dei Comuni della Regione Piemonte, secondo le caratteristiche di cui all'articolo art. 17 della L.R. n. 58/1987 e dell'art. 6 comma 2.4 della legge n. 65/1986 e ulteriormente disciplinate con D.G.R. 21 luglio 2008 n. 51-9269, D.G.R. 17 settembre 2021, n. 21-3801, 30 settembre 2022, n. 34-5721, e D.G.R. 4 maggio 2023, n. 11-6822 e D.G.R. 24 luglio 2023 , n. 36-7285.

#### **1.4 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI DELLA FORNITURA**

Il vestiario fornito dovrà rispondere alle prescrizioni previste ai “Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili” approvati con [Decreto Ministeriale del 7 febbraio 2023](#), pubblicato nella G.U. n. 70 del 23 marzo 2023, del Ministro dell'Ambiente; nonché per gli accessori in pelle e per le parti applicabili, ai “Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle” di cui [Decreto Ministeriale del 17 maggio 2018](#), pubblicato nella G.U. n.125 del 31/05/2018.

Il rispetto delle prescrizioni dei CAM di cui alle Specifiche tecniche nonché alle Clausole di esecuzione dovrà essere provato secondo quanto previsto nei medesimi paragrafi al capoverso “Verifica” di ciascun CAM.

### **1.5 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

Le uniformi, i capi di vestiario tecnici, la buffetteria e le calzature oggetto dell'appalto dovranno possedere i requisiti minimi tecnici dei tessuti e di confezionamento di cui all'allegato A) al presente Capitolato Speciale.

Fermo restando quanto specificato in altre parti del presente Capitolato Speciale, la fornitura del vestiario deve ricomprendere, senza alcun onere da porre a carico dell'Amministrazione, l'esecuzione delle sottoindicate prestazioni:

1. I materiali utilizzati per i capi di vestiario devono essere idonei ad assicurare ai capi confortevolezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli assegnatari quali allergie, irritazioni della pelle o altro;
2. I capi abbinati, quali giacche e relativi pantaloni, devono essere perfettamente identici per colore, tessuto, lavorazione, finiture, bottoni, cuciture, impunture, fodere interne o quant'altro afferisca alla realizzazione del capo; conseguentemente, le caratteristiche di confezionamento dei capi devono presentare un tessuto regolare, uniforme, ben serrato, rifinito ed esente da qualsiasi difetto e/o imperfezioni;
3. All'interno di ogni capo di vestiario deve essere applicata un'etichetta in tessuto riportante le informazioni relative alla composizione merceologica, come disposto dalla Legge n. 883/1973 e s.m.i., con dicitura indelebile e resistente al lavaggio, nonché i simboli di manutenzione dei tessuti, mese e anno di consegna, sigla del paese di fabbricazione, taglia o misura e rispondenza ai requisiti di legge, qualora il capo sia soggetto a particolari disposizioni legislative. Non sono ammesse etichette di carta, autoadesive e comunque non riportanti, totalmente o parzialmente, le indicazioni di cui ai periodi precedenti.
4. Le cuciture devono essere eseguite con passo regolare, non ad andamento sinuoso, senza grovigli di filati o fili penduli. I filati per cucitura devono possedere gli stessi requisiti di solidità della tinta del tessuto esterno con il quale devono essere in tono;
5. I bottoni devono essere solidamente applicati in perfetta corrispondenza delle relative asole.
6. Le tasche devono essere perfettamente applicate, in simmetria tra di loro, e la cucitura di applicazione deve essere resistente e non formare arricciature.
7. Le parti doppie di un capo (davanti, baveri, risvolti etc.) devono essere simmetriche. Il bavero ed i risvolti devono essere sagomati con le rispettive punte simmetriche tra loro. La filettatura realizzata sul bavero (quando prevista) deve essere dello stesso spessore per tutta la lunghezza e priva di ondulazioni.
8. La lentezza dell'attaccatura delle maniche deve essere ben distribuita in modo da non formare arricciature.
9. Il girocollo non deve presentare pieghe o arricciature antiestetiche.
10. L'assemblaggio delle varie parti che compongono il colletto (termoadesivi in particolare) delle camicie deve essere realizzato in modo tale da assicurare che il colletto finito si presenti, anche dopo ripetuti lavaggi e stirature, privo di grinze e/o altre irregolarità.
11. La fodera interna deve essere applicata in modo tale da non ostacolare la vestibilità del capo (quale giacca, cappotto e giacconi) e deve essere applicata con la lentezza necessaria ad evitare raggrinzimenti o tensioni sul tessuto esterno. Nelle giacche e nei cappotti la tela termoadesiva utilizzata per rinforzo dei davanti deve risultare perfettamente aderente al tessuto e non formare raggrinzimenti, bolle o pieghe.
12. Le cuciture di applicazione dei passanti nei pantaloni devono essere resistenti.
13. Le calzature, trattandosi di calzature professionali, analogamente ai capi di vestiario, dovranno riportare: etichettatura con riguardo alla conformità CEE e alle normative di riferimento vigenti in materia, indicazione del mese e dell'anno di fabbricazione, numero di misura della calzatura.

14. il rilevamento delle taglie delle uniformi e degli altri capi di vestiario è da effettuarsi secondo le modalità previste all'art 1.9
15. La consegna è da effettuarsi secondo le modalità previste all'art. 1.7.

## **1.6 – IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO**

1. L'importo massimo contrattuale per l'esecuzione a misura della fornitura oggetto del presente Capitolato, da sottoporre al ribasso offerto in gara, è pari a € 20.229.810,00 IVA esclusa. Oneri per la sicurezza per rischi da interferenze pari a zero.
2. L'importo è calcolato sulla base della stima che costituisce documento di progetto.
3. L'aggiudicazione della fornitura viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa.
4. La durata dell'appalto è di 48 mesi.

La presente procedura è suddivisa nei seguenti Lotti:

<b>N LOTTO</b>	<b>OGGETTO DEL LOTTO</b>
1	Fornitura di capi d'abbigliamento per l'uniforme ordinaria
2	Fornitura di capi d'abbigliamento tecnico
3	Fornitura Buffetteria
4	Fornitura di calzature
5	Fornitura di capi d'abbigliamento per motociclisti e ciclisti

Ciascun operatore può presentare offerta per uno o più dei suddetti lotti fino al massimo di n. 5 (cinque lotti).

L'operatore economico offre, per ogni lotto, i propri prezzi unitari al ribasso per i singoli prodotti, i quali genereranno il valore totale offerto per singolo lotto.

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 5 lotti.

Il parametro economico di riferimento su cui presentare offerta al ribasso è rappresentato dall'elenco prezzi corrispondente a ciascuna tipologia di vestiario/accessorio riportata all'interno di ogni singolo lotto.

## **1.7 – MODALITÀ DI CONSEGNA E GESTIONE RESI**

### **A. CONSEGNE**

Il vestiario dovrà essere consegnato, presso i centri individuati dal fornitore, perfettamente confezionato ed imballato a regola d'arte, secondo la tipologia di ogni manufatto. Gli indumenti dovranno essere protetti con involucro plastico termosaldato, onde evitare l'accesso a polvere, insetti ecc. Per ogni dipendente dovrà essere confezionata in apposita busta la dotazione con indicazione del nominativo corrispondente all'esterno della stessa. Ogni imballaggio relativo alle forniture consegnate dovrà essere realizzato in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 circa la prevenzione infortuni e igiene del lavoro, con particolare attenzione alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale. In esecuzione di ciascun ordinativo, il fornitore dovrà effettuare la consegna della merce, comprensiva di ogni onere relativo all'imballaggio, nel rispetto dei termini e modalità sopra riportate, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 3.5.

Gli imballaggi devono essere in mono-materiale, riciclabili, riciclati e/o biodegradabili, idonei, in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di trasporto prescelto, a garantire l'integrità finale del bene.

La consegna dei prodotti dovrà essere ultimata, entro e non oltre **il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni** lavorativi ovvero il miglior periodo offerto in sede di gara, a decorrere dalla data del rilevamento misure.

La fornitura si intenderà effettuata con la sottoscrizione di un apposito verbale di consegna da parte di un incaricato dell'Amministrazione e di un incaricato dell'operatore economico aggiudicatario, nel quale dovranno essere riportati la data dell'ordinativo di fornitura, la data dell'avvenuta consegna e la verifica dell'assenza di vizi apparenti. Qualora la consegna dei prodotti venga effettuata in ritardo rispetto a suddetto termine, l'amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera nella misura di cui al successivo art. 3.5 del presente Capitolato.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario del presente appalto effettui consegne parziali dei quantitativi richiesti mediante apposito ordinativo di fornitura, ciò non costituirà interruzione dei termini di consegna previsti dal presente Capitolato; pertanto pur avendo già consegnato una quota parte di quanto ordinato prima della scadenza del termine di consegna contrattualmente pattuito, eventuali consegne oltre detto termine costituiranno inadempienza contrattuale con applicazione della penale prevista dall'art. 3.5 del presente Capitolato.

La consegna dei prodotti da fornirsi dovrà essere effettuata esattamente nel centro indicato nell'ordinativo di fornitura, previo accordo con il referente incaricato per conto dall'Amministrazione. Ogni fornitura dovrà essere preceduta dall'invio di un calendario settimanale delle consegne alla casella di posta elettronica indicata dall'amministrazione in fase di ordinativo di fornitura.

La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto resta a carico dell'operatore economico aggiudicatario che dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'imballaggio dei prodotti da fornirsi, in modo da evitare qualsiasi danno agli stessi. L'operatore economico aggiudicatario, si impegna, all'atto della consegna dei prodotti richiesti, a produrre al referente incaricato per conto dall'Amministrazione, le necessarie prescrizioni per il lavaggio.

## **B. GESTIONE DEI RESI**

Qualora dal controllo di corrispondenza tra documento di trasporto, ordine e merce consegnata, oppure da collaudi o utilizzi successivi, l'Amministrazione rilevi:

- difformità di quantità (quantità dell'articolo consegnato superiore alla quantità dell'articolo ordinato, presenza di articoli non ordinati);
- difformità di qualità (articolo difforme, viziato o difettoso); l'ufficio competente ne darà comunicazione a mezzo tramite e-mail al fornitore attivando le pratiche di reso.

Il fornitore si impegna a ritirare, concordando con l'Amministrazione le modalità di ritiro, senza alcun addebito entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dall'invio della segnalazione la merce non conforme. Entro lo stesso termine il fornitore dovrà provvedere alla consegna della merce effettivamente ordinata e/o esente da vizi, difformità o difetti, ferma restando l'applicazione delle penali.

Il fornitore dovrà procedere all'immediata emissione della nota di credito nel caso in cui la merce resa sia già stata fatturata e nel caso in cui si sia verificata una difformità di quantità o sia stato consegnato un articolo non ordinato.

## **1.8 – MODALITÀ D'INTERVENTO DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA**

Tutti i capi di vestiario e le calzature forniti dovranno essere garantiti per tutta la durata dell'appalto, ovvero per il miglior periodo offerto in sede di gara. Detto periodo decorrerà dalla data di accettazione delle forniture mediante sottoscrizione dei verbali di consegna. La garanzia è da intendersi comprensiva di mano d'opera ed ogni attività

necessaria a garantire il ripristino della perfetta funzionalità dei capi di vestiario e delle calzature, inclusa la sostituzione di parti di ricambio (bottoni, cerniere, stemmi, alamari per vestiario).

La garanzia non comprende i difetti causati da:

1. normale usura del tempo;
2. uso improprio e/o manomissione dell'equipaggiamento;
3. cause di forza maggiore. Gli interventi in garanzia - ripristino, atti ad assicurare la funzionalità degli articoli forniti dovranno essere effettuati entro 15 (quindici) giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi) successivi al ricevimento di una e-mail di richiesta di intervento, pena l'applicazione delle penali previste dall'art. 3.5 del presente Capitolato. Nel caso in cui non fosse possibile la riparazione dell'articolo, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sua sostituzione entro 30 (trenta) giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi) successivi al primo intervento, pena l'applicazione delle penali previste dall'art. 3.5 del presente Capitolato.

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del personale incaricato delle riparazioni. Per ogni intervento in garanzia (riparazione e/o sostituzione), dovrà essere redatta un'apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato dell'Appaltatore, nella quale dovranno essere registrati: il numero dell'ordinativo di fornitura, il numero della chiamata, l'ora e il giorno della chiamata, il numero dell'intervento, l'ora e il giorno dell'intervento, l'ora e il giorno dell'avvenuto ripristino.

## **1.9 – CENTRO ASSISTENZA**

A pena esclusione, i centri di distribuzione/assistenza dovranno essere ubicati nei comuni di: Torino, Cuneo, Alessandria, Novara (o comuni ad essi limitrofi).

L'offerente potrà proporre ulteriori centri di distribuzione/assistenza, che saranno oggetto di attribuzione di punteggio tecnico, a condizione che:

- vengano proposti ulteriori centri per le restanti province della Regione Piemonte;
- vengano proposti ulteriori centri nella provincia di Torino, Cuneo, Alessandria, Novara rispetto a quelli richiesti come obbligatori, purché tra i centri della stessa provincia ci sia una distanza minima di 50 km.

I centri dovranno prevedere un orario minimo settimanale di 15 (quindici) ore distribuite dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

L'appaltatore avrà la possibilità di offrire ore aggiuntive, che saranno oggetto di attribuzione di punteggio tecnico, rispetto all'orario minimo sopra indicato.

I centri di assistenza provvederanno a:

- ✓ Rilevamenti misure
- ✓ Consegne
- ✓ Sostituzioni di componenti rotti, mal funzionanti o errati.
- ✓ Riparazioni e cuciture
- ✓ Ritiro a fine vita dei capi acquistati nell'ambito della presente convenzione, ritiro presso la sede del corpo o del servizio.

I locali dovranno essere idonei e prevedere spazi sufficienti per l'attività, qualora si renderà necessario di: rilevamento delle taglie/misure, eventuale stoccaggio.

La rilevazione delle taglie/misure dovrà essere avviata entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

Ad ogni dipendente dovrà essere consegnata una ricevuta firmata sia dal dipendente che dal referente del fornitore addetto alla presa misure/taglie. La ricevuta dovrà riportare l'intestazione del fornitore, la data di effettuazione del rilevamento, il nominativo del dipendente e i dati riferiti alle misure/taglie rilevate.

Entro 2 giorni lavorativi dalla conclusione di ogni ciclo di rilevamento taglie/misure, il fornitore dovrà trasmettere via e-mail all'amministrazione, copia scannerizzata di tutte le ricevute nonché file in excel contenente l'elenco di tutti i nominativi dei dipendenti con indicato, per ognuno, tutte le misure/taglie rilevate. In caso di attivazione delle facoltà previste all'art. 3.2 del presente Capitolato Speciale, dovranno essere rispettati i medesimi termini.

È comunque facoltà dell'appaltatore procedere alla rilevazione delle misure e consegne dei capi presso i singoli corpi e servizi di polizia municipale.

## **RITIRO**

I capi di abbigliamento indicati nei lotti N. 1,2,3,4,5 a fine vita dovranno essere riconsegnati presso i centri di assistenza per il riciclo degli stessi. Non saranno ritirati capi di abbigliamento che non fanno parte della presente fornitura. Presentare progetto sintetico delle azioni che si intendono svolgere ed allegando gli accordi preliminari sottoscritti con le parti terze che saranno coinvolte nell'esecuzione del servizio o le relative dichiarazioni di disponibilità. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

## **1.10 – ONERI**

Gli oneri in carico all'Appaltatore e all'Amministrazione sono i seguenti:

### **a) APPALTATORE:**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato ed i relativi oneri, in particolare:

- tutti i costi per il rilevamento taglie;
- la messa a disposizione dei magazzini /depositi vestiario per le attività di rilevamento taglie e per lo stoccaggio di capi di vestiario di cui all'art. 1.9;
- tutti i costi per la consegna della fornitura, nonché ritiro e riconsegna degli articoli interessati da piccole modifiche e/o riparazioni di cui ai precedenti art. 1.9.
- L'appaltatore ha altresì l'obbligo di ritirare e di provvedere ai fini del riciclo a propria cura e spese i capi forniti nell'ambito della presente convenzione, alla fine del loro ciclo di vita. Il Progetto è obbligatorio e dovrà avvenire in conformità al progetto che presenta il fornitore.

## **1.11– ORDINI ONLINE**

Il fornitore deve mettere a disposizione, entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula della convenzione, una piattaforma elettronica basata su tecnologia web based https (portale web), in modalità sicura con criptazione del dato, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali contenute nel Regolamento UE 2016/679, attraverso la quale vengano messi in comunicazione utenti ordinanti e fornitori, consentendo loro di realizzare transazioni di acquisto e processi di entrata merci. L'Amministrazione dovrà poter amministrare la propria realtà in piena autonomia: la creazione degli utenti, la definizione dei permessi, l'assegnazione di budget, la creazione e modifica di indirizzi di fatturazione e spedizione, l'impostazione dei cicli



autorizzativi per gli ordini e tutto quanto riguarda i dati dell'Amministrazione devono poter essere amministrati da web e/o tramite messaggi XML. Tutte le operazioni verso l'Amministrazione dovranno essere esposte tramite servizi web.

#### Funzioni principali richieste attraverso il sito web

- creazione utenti (le Direzioni, indirizzi e quant'altro, saranno inseriti dall'Appaltatore)
- assegnazione cicli autorizzativi per gli ordini
- definizione budget degli utenti
- definizione budget per centro di costo e sub centro di costo
- gestione indirizzi di fatturazione
- gestione indirizzi di spedizione - assegnazione indirizzi agli utenti
- definizione delle aree geografiche di lavoro per gli utenti
- integrazione con autenticazione
- conservazione e disponibilità dei dati per 12 mesi oltre la durata del contratto. I dati devono essere scaricabili in formati aperti o comuni per il loro riuso (CSV, ODS, XLS ecc.)
- strumento per automatizzare reportistiche su budget, ordini, tipologie, eccetera.

#### **Descrizione del servizio richiesto**

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione l'utilizzo di una piattaforma, con le caratteristiche di cui sopra, di ordini on-line pubblicata su internet ad un determinato indirizzo URL (non dovrà necessitare dell'installazione di componenti).

Dovranno essere disponibili le seguenti funzionalità:

- a. gestione ordini d'acquisto
- b. gestione DDT
- c. gestione fatture
- d. reportistica

In dettaglio:

#### a. Gestione ordini d'acquisto

- invio ordini,
- possibilità di utilizzo di firma elettronica;
- definire cicli approvativi su diversi livelli di utenza;
- gestione ordini tipo;
- avviso tramite mail dei vari stati dell'ordine agli utenti interessati all'iter;
- monitoraggio stato ordine;
- utilizzo campi note a più livelli (per ogni riga d'ordine e generale);

#### b. gestione DDT

Visualizzare documenti di trasporto

#### c. gestione fatture

le fatture dovranno essere possibilmente visualizzabili a portale;

d. reportistica

- Visualizzazione, estrazione e stampe dei dati relativi agli ordini, disponibilità, ordinato e residuo budget; - Selezione dati per filtro data, Direzioni Centrali, Settori, categorie merceologiche e per indirizzo di consegna.

### **Interruzioni programmate**

L'erogazione dei servizi attraverso la piattaforma dovrà essere erogata con continuità fermo restando eventuali interruzioni programmate dovranno essere preventivamente comunicate ai referenti del servizio, e che non dovranno eccedere l'arco temporale di 120 minuti giornalieri, pena l'applicazione delle penali.

### **Durata delle interruzioni del servizio**

Si accetta un disservizio massimo non superiore a 120 minuti giornalieri, pena l'applicazione delle penali.

La piattaforma dovrà essere messa a disposizione delle Amministrazioni dall'operatore economico che risulterà aggiudicatario e dovrà soddisfare tutte le esigenze espressamente previste al presente articolo.

## **1.12 – GESTIONE ORDINI DI ACQUISTO**

Gli ordinativi della fornitura saranno emessi, tramite piattaforma elettronica, dai Comandi di Polizia Locale. Gli ordinativi della fornitura saranno gestiti attraverso la piattaforma elettronica, messa a disposizione dell'Appaltatore, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione. Con l'ordine verranno indicati gli articoli che l'amministrazione intende acquistare, le quantità e il luogo di consegna.

In caso di non funzionamento, ovvero nelle more dello start up del sistema informatico, gli ordini verranno inviati via e-mail e varranno gli stessi termini di consegna di cui all'art. 1.7 Sezione 1 del presente Capitolato e l'Amministrazione si riserva la facoltà d'applicare la penale prevista all'art. 3.5 Sezione 2 del presente Capitolato.

## **1.13 – VERIFICA E ANALISI**

L'Amministrazione, per tutto il periodo di durata contrattuale, si riserva la facoltà di prelevare - dandone notizia all'Appaltatore - sino ad un massimo di dieci articoli tra quelli consegnati e di farli analizzare da laboratori certificati al fine di controllare la piena corrispondenza al presente Capitolato e alle norme vigenti, alle dichiarazioni di conformità prodotte dal fornitore. Tale operazione sarà effettuata a cura dell'Amministrazione e a spese dell'Appaltatore che dovrà altresì provvedere tempestivamente alla sostituzione degli articoli sottoposti a collaudo inoltre dovrà provvedere immediatamente alla sostituzione di tutti i prodotti già forniti il cui campione analizzato è risultato non conforme.

## **SEZIONE 2**

### **DISCIPLINA CONTRATTUALE**

#### **2.1 – CONTRATTO A MISURA**

1. Il presente contratto è a misura in relazione alla quantità di prestazioni oggetto del presente capitolato.
2. Pertanto, l'Appaltatore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell'art. 1329 e 1331 del C.C., mentre l'Amministrazione potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, anche mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del presente capitolato fino all'importo complessivo massimo di cui all'articolo 1.5.

## **2.2 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
2. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2<sup>a</sup>, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare, l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del capitolato Speciale: artt 3.5 – 4.1– 6.3.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
4. La Regione Piemonte e i Comuni sono impegnati nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, La Regione Piemonte e i Comuni hanno introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità. Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato. La Regione Piemonte e i Comuni verificheranno l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.
5. L'appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.lgs. 165/2001

## **SEZIONE 3**

### **DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE**

#### **3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE**

Fermo restando l'importo massimo spendibile, la presente fornitura ha una durata di 48 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Resta inteso che per durata della convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli OdF e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.

#### **3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE**

L'Amministrazione, ai sensi dell' art. 120 comma 11 del Dlgs 36/2023, si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque non oltre 6 mesi.

### **3.3 - VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE**

1. Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'articolo 5.1 dovrà essere adeguatamente integrata.

### **3.4 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE**

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostantiva.

La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 121 c. 1 e 2 del D.lgs 36/2023 dal Direttore dell'esecuzione, compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore ed inviato al RUP.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.

All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopra indicato.

Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr art. 121 comma 6 del D.lgs 36/2023).

### **3.5 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE**

Sono previste penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale (cfr art. 126 comma 1 del D.lgs 36/2023).

Qualora, al di fuori di quanto previsto dall'art. 122 comma 3 del D.lgs 36/2023, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento

permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Le penali potranno essere applicate anche in caso avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

### **3.6 – REFERENTI DELL'APPALTO**

Il Fornitore Aggiudicatario, ai fini della stipula della Convenzione, dovrà comunicare il nominativo, mail e contatto telefonico del Responsabile della fornitura, che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.

Il referente dovrà essere reperibile da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti almeno dalle ore 08:00 alle 19:00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.

Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:

- partecipare ad incontri preventivi con il RUP/Direttore dell'esecuzione per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività formative rispondendone della gestione;
- provvedere a comunicare al RUP/Direttore dell'esecuzione tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività;

L'Amministrazione, successivamente all'aggiudicazione, indicherà il referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legata all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore.

### **3.7 – PERSONALE**

#### *Obblighi dell'appaltatore*

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 10 giorni dalla data di avvio delle stesse

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. (c.f.r. art. 11 comma 6 del D.lgs 36/2023).

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall' art. 11 comma 6 del D.lgs 36/2023.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del RUP/Direttore dell'esecuzione.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al RUP/Direttore dell'esecuzione, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

L'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al Direttore dell'esecuzione/ RUP, che svolgerà le funzioni di controllo.

In caso di assunzione di manodopera per l'esecuzione della prestazione prevista dal presente capitolato, dovrà essere riservata una quota di personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%): personale in mobilità, disoccupato a seguito di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008.

#### *Doveri del personale*

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

### **3.8 – SICUREZZA**

L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

L'appaltatore dovrà fare riferimento ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione di ciascuna amministrazione per chiarimenti e informazioni in materia di salute e sicurezza.

In caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato).

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

### **3.9 – SUBAPPALTO**

Si rimanda alla disciplina del subappalto di cui all'art. 119 del D.lgs 36/2023.

## **SEZIONE 4**

### **DISCIPLINA ECONOMICA**

#### **4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI**

Il presente appalto prevede la clausola di revisione prezzi disciplinata all'art. 60 del D.lgs 36/2023.

Ai fini del calcolo della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione.

#### **4.2 – ANTICIPAZIONE**

Si rinvia a quanto previsto all' art. 125 comma 1 del Codice dei contratti.

L'aggiudicatario ha facoltà di richiedere l'anticipazione del prezzo calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti.

L'anticipazione deve essere richiesta entro il termine di 15 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, con istanza corredata dalla relativa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e verrà erogata entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondi i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### **4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

#### **A – FATTURAZIONE**

Ogni fatturazione dovrà essere preceduta dalla trasmissione via mail all'indirizzo di posta elettronica della singola amministrazione ordinante del Documento di Trasporto, che dovrà riportare la firma dell'incaricato dell'Amministrazione in qualità di referente per la consegna o di un suo delegato, con l'indicazione dettagliata dei prodotti forniti, al fine della preventiva verifica di conformità da parte del Responsabile Unico del Procedimento/Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Ottenuto dal Responsabile Unico del Procedimento/Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'importo del relativo certificato di pagamento, l'Appaltatore, ferma restando la facoltà di presentare contestazioni scritte, emetterà la fattura.

La fattura elettronica dovrà essere intestata ed inviata alla singola amministrazione ordinante.

Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penali applicate.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- a) I riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione).
- b) nella sezione 1.2.6 <referimento amministrazione> il codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto di ogni singola amministrazione ordinante
- c) nella sezione 2.1.2 Numero CIG (codice identificativo gara);
- d) l'importo contrattuale espresso in Euro
- e) eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- f) tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.).
- g) ogni altra indicazione utile.

In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna operatore economico in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all'A.T.I. stessa. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della capogruppo.



## **B – PAGAMENTI**

Il termine di pagamento della prestazione è di 30 giorni solari decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Progetto/Direttore dell'Esecuzione del contratto, previa acquisizione della fattura e dell'acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.

In occasione del primo pagamento utile l'Appaltatore dovrà comprovare l'avvenuta comunicazione di cui all'art. 2.2 punto n. 5 in materia di whistleblowing, in mancanza della quale il pagamento rimarrà sospeso fino all'adempimento di tale prescrizione.

## **C – SALDO FINALE**

Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di verifica regolare fornitura previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. La garanzia dovrà essere pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.

La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente paragrafo B.

Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate al precedente paragrafo B.

### **4.4 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Dlgs 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

Le modifiche contrattuali sono disciplinate all'art. 120 del D.lgs 36/2023.

### **4.5 – CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA**

Le attività di verifica di regolare fornitura sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

L'appaltatore deve mettere a disposizione, a proprie cure e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP/Direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

## **SEZIONE 5**

### **CAUZIONE E GARANZIE**

#### **5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA – APPALTATORE**

L'appaltatore è tenuto a prestare, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs 36/2023, una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

#### **5.2 – ASSISTENZA POST-VENDITA**

I prodotti da fornire dovranno essere garantiti 24 (ventiquattro) mesi o periodo migliorativo proposto in sede di offerta della data del verbale di consegna.

## **SEZIONE 6 NORME FINALI**

### **6.1 – RISOLUZIONE**

Relativamente ai casi di risoluzione contrattuale si richiama integralmente l'art. 122 del D.lgs 36/2023.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

- a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- b) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- c) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.9)
- d) subappalto non autorizzato;
- e) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- f) ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo).
- g) il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali.

- h) la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari;
- i) nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
- j) il contraente utilizzi, nell'esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
- k) il contraente non informi l'Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrata nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
- l) il contraente non collabori con l'Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
- m) mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

## **6.2 - ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro fornitore l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

## **6.3 – RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs 36/2023 in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le forniture ed effettua la verifica e delle forniture.

## **6.4 – RESPONSABILITÀ**

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

#### **6.5 – VIGILANZA E CONTROLLI**

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- Effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

#### **6.6 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Torino.

#### **6.7 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI**

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

#### **6.8 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Il contratto è stipulato, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. Capitolato Tecnico ed allegati, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Il contratto è stipulato, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

#### **6.9 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte

le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy. Ai sensi dell'art. 28 del GDPR l'Appaltatore assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).

Il Responsabile, in conformità alle istruzioni impartite dall'Amministrazione tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.

Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.

Il Responsabile deve adottare tutte le misure adeguate di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del GDPR secondo le istruzioni del Titolare il quale, in funzione di evoluzioni tecnologiche e/o normative, può richiedere ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle inizialmente previste senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.

Il Responsabile, nell'ambito della propria organizzazione, autorizza le persone a trattare i dati in funzione delle finalità e nei limiti delle attività e prestazioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto impegnandoli alla riservatezza. Il Responsabile si obbliga ad attuare le disposizioni in materia di Amministratore di sistema dettate dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28/08/2008 e s.m.i..

Qualora la prestazione affidata lo richieda, il Responsabile si impegna a redigere l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e a sottoporla al Titolare per l'approvazione, anche al fine di concordare le modalità con cui fornirla agli interessati.

Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del GDPR, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni previste dalla disciplina applicabile.

Il Responsabile risponde ai sensi degli artt. 2043 e 2049 C.C. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del GDPR e delle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali anche da parte dei propri incaricati del trattamento e dagli amministratori di sistema.

Il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. Nel caso il Responsabile ricorra ad altro responsabile (Sub Responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, sul Sub Responsabile sono imposti, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui al contratto tra il Titolare e il Responsabile del trattamento.

Per la disciplina di dettaglio in particolare riferita alla funzione di Responsabile del trattamento e ai rapporti negoziali con il Titolare si rinvia al contratto e al suo allegato denominato "Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali".